



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**14669/13
ADD 2**

**CODEC 2247
PECHE 444**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione (CE) n. 2004/585 del Consiglio (prima lettura) - Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione di Francia, Germania, Polonia, Danimarca, Belgio, Lettonia, Portogallo e Malta

Francia, Germania, Polonia, Danimarca, Belgio, Lettonia, Portogallo e Malta ricordano che gli Stati membri sono i principali responsabili della definizione e della gestione dei sistemi nazionali di assegnazione di possibilità di pesca e, pertanto, ritengono che l'articolo 16 bis debba essere interpretato in tale contesto.

Dichiarazioni della Spagna

Articolo 2

La Spagna ritiene che occorra tener conto dell'impossibilità di raggiungere contemporaneamente il rendimento massimo sostenibile per tutte le specie di un'attività di pesca multispecifica, e che si debba cercare un livello che ottimizzi i rendimenti dell'insieme delle specie di ciascuna attività di pesca, mantenendo gli stock entro limiti biologici sicuri.

Articolo 10, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 5

La Spagna fa presente che la deroga "*de minimis*", il cui limite superiore corrisponde al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco, dovrà applicarsi in maniera flessibile attraverso percentuali diverse nei vari piani di gestione, all'atto della loro approvazione, che possono essere superiori o inferiori al 5% in ciascun caso.

Articolo 15

La Spagna richiama l'attenzione sul notevole incentivo al commercio illegale di catture di taglia inferiore alla taglia minima rappresentato dall'obbligo di sbarco di siffatte catture nel Mediterraneo e nel Golfo di Cadice, e pertanto appoggerà l'adozione di misure speciali nei piani di gestione per queste attività di pesca che, nell'ambito del quadro giuridico in vigore, evitino tale commercio illegale.

Articolo 28

La Spagna riafferma che gli investimenti di imprese dell'Unione in paesi terzi costituiscono uno degli strumenti tramite cui si attuano gli obiettivi della politica esterna della pesca dell'UE e devono perciò essere oggetto di salvaguardia da parte delle istituzioni di quest'ultima.
